

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nell'intero pomeriggio del giorno 10 marzo 2009; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.

Firenze, 29 maggio 2009

Il prefetto: De Martino

C-097559 (Gratuito).

PREFETTURA DI FIRENZE

Prot. n. 8989/09/14-2 Gab.

Il prefetto della Provincia di Firenze,

Vista la nota n. 271784 datata 12 marzo 2009, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente negli interi pomeriggi dei giorni anch'essi sotto specificati, a causa di un'assemblea sindacale del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detti giorni o nei cinque giorni successivi:

3 marzo 2009 Agenzia Osannoro,

4 marzo 2009 Agenzie di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti,

5 marzo 2009 Agenzie Firenze 1, 2, 3, 6, 7, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27, San Piero a Ponti, Signa, Vingone,

9 marzo 2009 Agenzie Castelfiorentino, Certaldo, Granaiole, Montaione;

Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena nei giorni sopra specificati; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra.

Firenze, 29 maggio 2009

Il prefetto: De Martino

C-097562 (Gratuito).

PREFETTURA DI FIRENZE

Prot. n. 10771/2009/14-2 Gab.

Il prefetto della Provincia di Firenze,

Vista la nota n. 309380 datata 23 marzo 2009, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente nell'intero pomeriggio del giorno 13 marzo 2009, a causa di uno sciopero del personale ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi:

Firenze Agenzie: Sede, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29, Antella, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Empoli 1, Figline Valdarno, Fucecchio, Fucecchio 1, Gambassi Terme, Osannoro, Reggello, Pontassieve, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, San Piero a Ponti, Settimello, Signa, Sovigliana, Strada in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Vingone, Sesto Fiorentino-Padule, Granaiole, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montaione, Sesto Fiorentino Ipercoop, Castelfiorentino, Borgo San Lorenzo, Borgo San Lorenzo 1, Barberino di Mugello, Scandicci 1;

Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nell'intero pomeriggio del giorno 13 marzo 2009; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.

Firenze, 29 maggio 2009

Il prefetto: De Martino

C-097560 (Gratuito).

PREFETTURA DI PRATO

Prot. n. 20090012333/14.7 - Gab.

Il prefetto della Provincia di Prato,

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

Considerato che, a causa di uno sciopero del personale per l'intero pomeriggio del giorno 10 marzo 2009, non hanno potuto funzionare gli sportelli dell'Agenzia Prato Sede, Prato Ag. 3; e Montemurlo; dalle ore 13 fino alla fine dell'orario di lavoro non ha potuto funzionare lo sportello Prato Ag. 6. Il giorno 13 marzo 2009, per l'intero pomeriggio, non hanno potuto funzionare gli sportelli dell'Agenzia Prato Sede; Prato Ag. 1; Prato Ag. 2; Prato Ag. 3; Prato Ag. 4; Prato Ag. 5; Prato Ag. 6 e Montemurlo del Monte dei Paschi di Siena;

Vista la richiesta n. 309366 del 23 marzo 2009 del direttore della Banca d'Italia;

Decreta:

ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell'Istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è accertata per il pomeriggio del giorno 10 marzo 2009 e per il pomeriggio del 13 marzo 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prato, 19 maggio 2009

Il prefetto: Maffei

C-097563 (Gratuito).

PREFETTURA DI FIRENZE

Prot. n. 2108/2009/14.2 Gab.

Il prefetto della Provincia di Firenze,

Vista la nota n. 52326 datata 19 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che gli sportelli della Cassa di Risparmio di Firenze di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, non hanno potuto funzionare regolarmente nelle giornate del 22 dicembre 2008 e 2 gennaio 2009, a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detti giorni o nei cinque giorni successivi;

Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo;

